

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
Piero Cecchini

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppina Massara



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



**VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 92 DEL 06/06/2012

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 11 giugno 2012 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

- Ufficio Unico di Avvocatura – Dirigente Settore 2 (Urbanistica) -

Dalla Residenza Municipale, li 7 giugno 2012

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

RICORSO AL T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - NOTIFICATO IN DATA 07.05.2012. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.

L'anno duemiladodici, il giorno sei, del mese di giugno, alle ore 09:00 nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11 giugno 2012 al 26 giugno 2012 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto

(T.U. n.267/2000):

(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);

() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li _____

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

1	CECCHINI PIERO	Sindaco	P
2	BONDI ALESSANDRO	Vice Sindaco	G
3	UBALDUCCI GIOVANNA	Assessore	P
4	SANCHI ANNA MARIA	Assessore	P
5	CIBELLI LEO	Assessore	G
6	GALVANI GIAMPIERO	Assessore	P

Totale presenti n. 4

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.

Il Vicesindaco Bondi e l'Assessore Cibelli sono assenti giustificati

E' altresì presente l'Avv. Berti.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 107 (proponente: Sindaco Cecchini) predisposta in data 04/06/2012 dal Responsabile del Procedimento

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 04/06/2012 dal Dirigente Responsabile del COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE dott. Andrea Berti;

b) - Parere non necessario in quanto non comporta Impegno/Accertamento per la Regolarità Contabile espresso in data 05/06/2012 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. - di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 107

.....

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

.....



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 107 DEL 04/06/2012

RICORSO AL T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - NOTIFICATO IN DATA 07.05.2012. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.

CENTRO DI RESPONSABILITA': COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
SERVIZIO: COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Andrea Berti
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LA GIUNTA

OGGETTO: RICORSO AL T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA – NOTIFICATO IN DATA 07.05.2012. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.

Visto il ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna - Bologna - notificato presso la civica residenza del Comune di Cattolica in data 07.05.2012 (prot. n. 11760) dalla società OMISSIS e dai sigg.ri OMISSIS per l'annullamento, previa sospensiva: “ a) della Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 22.02.2012 di diniego al rinnovo della Convenzione tra il Comune di Cattolica e la società OMISSIS, comunicata alle parti, in forma breve, in data 05.03.2012; b) della proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 14.02.2012; c) del parere contrario al rinnovo espresso dal dirigente del settore 2 con nota del 14.04.12, richiamato nella proposta di Deliberazione di G.C. n. 33/2012; d) di ogni altro atto antecedente, presupposto, preordinato, conseguente e/o comunque connesso.”; ed altresì i ricorrenti chiedono il risarcimento dei danni “ da illegittimo provvedimento o, in via subordinata e alternativa, del risarcimento dei danni da incolpevole affidamento dei privati al rinnovo della Convenzione con il Comune di Cattolica.”;

Visti i motivi del suddetto ricorso: “I. Sull'affidamento e sulla violazione del principio di buona fede: violazione di legge, violazione del principio di leale collaborazione tra le parti, contraddittorietà, illogicità manifesta e carenza di motivazione”; “II. Motivazione insufficiente, inadeguata, generica e illogica.

Eccesso di potere: violazione del buon andamento, della trasparenza e chiarezza dell'azione amministrativa.”;

Viste le conclusioni così testualmente rassegnate dai ricorrenti: "SI CHIEDE E CONCLUDE che l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, Sez. di Bologna, voglia contrariis reiectis: a) previa sospensiva, annullare gli atti impugnati e per l'effetto condannare il Comune di Cattolica al risarcimento dei danni: - in favore della società OMISSIS, da determinarsi, quanto alla violazione della buona fede e per l'incolpevole affidamento ingenerato nella società dall'Amministrazione al rinnovo della Convenzione, in via equitativa e comunque in misura non inferiore a euro 50.000,00 per ogni giorno di impedimento effettivo alla fruibilità del parco d'attrazione fino alla data di rimozione dell'impedimento stesso o nella diversa somma risultante di giustizia anche a seguito di esperimento di CTU, oltre al rimborso degli oneri di locazione comunque sopportati il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione come per legge, - in favore, altresì dei ricorrenti OMISSIS, da determinarsi, quanto alla violazione della buona fede e per l'affidamento al rinnovo della Convenzione, in via equitativa e comunque in misura non inferiore a €. 20.000,00 o nella diversa somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese del giudizio da porsi a carico del Comune di Cattolica; b) in via subordinata e alternativa, anche qualora il provvedimento impugnato sia ritenuto legittimo, dichiarare il Comune comunque responsabile della violazione del principio di buona fede e per il legittimo affidamento ingenerato nei privati al rinnovo della Convenzione e per l'effetto condannarlo al risarcimento di tutti i danni così quantificati: - in favore della società OMISSIS, da determinarsi in via equitativa e comunque in misura non inferiore a euro 300.000,00 di cui euro 250.000,00 per il rimborso del valore del mutuo contratto per la realizzazione degli interventi di ammodernamento dell'area condivisi e autorizzati dal Comune o nella diversa somma che le risulterà di giustizia, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione come per legge, - in favore, altresì dei ricorrenti OMISSIS, da determinarsi in via equitativa e comunque in misura non inferiore a €. 20.000,00 oltre al valore dei canoni residui di locazione dalla data di mancato rinnovo della Convenzione sino alla scadenza del contratto di locazione nella misura da determinarsi in corso, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione come per legge, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese del giudizio da porsi a carico del Comune di Cattolica.”;

Vista la nota dell'Ufficio unico di Avvocatura prot. n. 12330 del 11.05.2012;

Vista la nota del Dirigente Settore P.M. Prot. int. 0013606 del 23.05.2012;

Vista la nota del Dirigente Settore Urbanistica prot. n. 14172 del 29.05.2012 con cui si esprime l'opportunità di resistere in giudizio;

Vista e condivisa la Nota dell'Avvocato Coordinatore prot. n. 14/2012 del 04.06.2012, contenente la proposta di decisione sulla lite e di conferimento dell'incarico ad Avvocato dell'Ufficio unico;

Ritenuto necessario ed opportuno resistere nel suddetto giudizio al fine di opporsi alle pretese giudiziali dei ricorrenti e sostenere le ragioni di questa Amministrazione;

Vista la Convenzione per l'Ufficio unico di Avvocatura pubblica stipulata in data 15.12.2008, in base alla quale il Comune è dotato di un Ufficio di Avvocatura Pubblica, i cui Avvocati sono iscritti all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 8 del 17.01.2008 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 – Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Visto l'art. 13 della Convenzione (Riparto di competenze tra gli avvocati appartenenti all'Ufficio unico di avvocatura);

Ritenuto opportuno, in considerazione della natura della controversia e del carico di lavoro degli avvocati appartenenti all'Ufficio, di proporre il conferimento dell'incarico di patrocinio nella causa in oggetto all'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziari richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente Deliberazione con *omissis* dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

DELIBERA

1) di resistere in giudizio nella causa promossa con ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna - Bologna - notificato presso la civica residenza in data 07.05.2012 (prot. n. 11760), al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;

2) di conferire l'incarico di patrocinio nella causa predetta all'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico, con facoltà di scelta del legale domiciliatario e di nominare, in caso di necessità, sostituti d'udienza;

3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;

4) di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa;

5) di disporre che copia della presente deliberazione sia tempestivamente trasmessa a cura dell'Ufficio Segreteria – Affari generali all'Ufficio Unico di Avvocatura ed al Dirigente del Settore 2 (Urbanistica).

Inoltre, con separata votazione palese ed unanime

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

.....